

Prot n° 1630

# COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

## Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°. 5 COPIA

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per l'erogazione di contributi economici per le persone e le famiglie in condizioni di fragilità sociale

L'anno Duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 15,40 nel Palazzo Comunale, a seguito di regolare

avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione.

		PRES.	ASS.
1	TAMBURRINO GIANCARLO	X	
2	CASTELLUCCI GIUSEPPE	X	
3	MANCAZZO ROBERTO	X	
4	MARINO ROCCO	X	
5	MATTEO GRAZIANO	X	
6	DANZI FAUSTO	X	
7	LO SASSO CARMELINA	X	

- Assume la Presidenza il Dr. Giancarlo Tamburrino
- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Faustina Musacchio
- Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara aperta la seduta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

– **PREMESSO**, che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, a termini dell'art. 49, comma 1 del Dec.Leg.vo 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

**- in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:**

FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Faustina Musacchio

\_\_\_\_\_

**- in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:**

FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Scazzariello Graziella



Il Sindaco introduce l'argomento e dà lettura dei contenuti principali del regolamento predisposto di concerto giunta-uffici

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che pervengono all'Amministrazione numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri benefici economici da parte di soggetti privati;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i., e dell'art. 53 del D.Lgs n. 33/2013, le concessioni di contributi e di altri benefici a soggetti privati sono subordinate alla **predeterminazione** ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi;

Ritenuto quindi opportuno intervenire con uno strumento regolamentare - ai sensi della D. Lgs n. 267 - a disciplinare le modalità di concessione di contributi e benefici economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione del cittadino ed assicurando l'imparzialità e la **semplificazione** dell'azione amministrativa;

Sentito l'intervento del consigliere Marino Rocco il quale rileva che le risorse a disposizione per contributi è esigua e andrebbe incrementata e ritiene opportuno prevedere nel regolamento l'obbligo per l'ente di rispondere entro congruo termine alle richieste di contributo;

Il Sindaco replica che non risulta opportuno introdurre un termine per la risposta in quanto l'erogazione dei contributi spesso avviene a fine anno quanto si utilizzano le economie effettuate su altri interventi.

Preso atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, del parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

Atteso che non necessita il parere di regolarità contabile da parte del responsabile degli uffici finanziari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/200;

Udito quanto precede;

Messo ai voti l'argomento si ottiene il seguente risultato;

Presidenti n. 7 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 0 – Favorevoli n. 7 – Contrari n. 0

#### DELIBERA

Approvare articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento per l'erogazione di contributi economici per le persone e le famiglie in condizioni di fragilità sociale, composto da n. 21 articoli, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che lo stesso entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.





## **COMUNE DI VAGLIO BASILICATA**

**(Provincia di Potenza)**

### **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE**

Approvato con DELIBERA C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>TITOLO 1 – NORME GENERALI</b> .....	3
Art. 1 – Principi e riferimenti legislativi .....	3
Art. 2 – Finalità .....	3
Art. 3 – Definizione dello stato di bisogno .....	3
Art. 4 – Contenuti del regolamento .....	4
Art. 5 – Destinatari .....	4
Art. 6 – Procedura per l'ammissione .....	4
Art. 7 – Situazione economica equivalente .....	4
Art. 8 – Liquidazione dei contributi .....	5
Art. 9 – Controlli .....	5
Art. 10 – Revoca contributo e recupero somme liquidate .....	5
Art. 11 – Competenze della Giunta .....	5
<b>TITOLO 2 – TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI</b> .....	6
Art. 12 – Contributi economici straordinari .....	6
- art. 13 – Contributi economici “una tantum” .....	6
Art. 14 – Contributi economici temporanei a sostegno di progetti occupazionali.....	7
Art. 15 – Erogazione di buoni spesa.....	7
Art. 16 – Contributi economici per minori di filiazione NATURALE .....	8
ART. 17 – ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI O ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE .....	8-9
ART. 18 – RETTA PER ANZIANI IN CASA DI RIPOSO.....	9
<b>TITOLO 3 – NORME FINALI</b> .....	9
Art. 19 - Disponibilità finanziaria .....	9
Art. 20- Norme di rinvio .....	9
Art. 21 - Privacy .....	9



## TITOLO 1 – NORME GENERALI

### Art.1 – PRINCIPI E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica a supporto delle persone singole e dei nuclei familiari in condizione di fragilità sociale. Gli interventi di assistenza economica sostanziano forme di interventi e prestazioni nel rispetto della persona umana e della sua dignità.

L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato", definito consensualmente tra il Servizio Sociale Territoriale e il cittadino, dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione posta in essere, in vista del superamento della situazione di difficoltà.

Il Regolamento disciplina e determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici in attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale, in conformità alla normativa nazionale (L.328/2000) e regionale (L.R.4/2007) in materia, nel quadro delle funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio.

### Art. 2 – FINALITA'

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- rispetto della dignità della persona, con particolare attenzione alla tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e delle persone a rischio o in condizione di esclusione sociale;
- sostegno della famiglia quale ambito primario di vita e di sviluppo della persona;
- promozione dell'autonomia della vita indipendente, riconoscendo il soggetto quale attore principale del proprio cambiamento;
- garanzia della pari opportunità e dei diritti di cittadinanza sociale, a prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivante da difficoltà economiche, da limitazione personali e sociali e da condizioni di non autosufficienza;

### Art. 3 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri o insufficienza del reddito delle persone tenute a provvedere o che di fatto, non vi provvedano;
- Incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a se stesso;
- grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;
- bisogno di cura, tutela ed assistenza da attuarsi anche al domicilio del singolo o del nucleo familiare.

#### **Art. 4 – CONTENUTI DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei seguenti interventi di sostegno economico:

- contributi economici straordinari;
- contributi economici “una tantum”
- contributi economici temporanei a sostegno di progetti occupazionali;
- buoni spesa;
- contributi economici per minori di filiazione naturale
- assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione
- integrazione retta per anziani in case di riposo

Inoltre, annualmente, sempre in base alla disponibilità finanziaria dell’Ente, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe comunali dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) ticket mensa scolastica per alunni delle scuole dell’obbligo;
- b) copertura della compartecipazione al costo del servizio SAP (assistenza domiciliare area handicap) per le persone con disabilità non rientranti nel contenuto dell’art.3 – comma 3 della L. n°104/92

#### **Art. 5 – DESTINATARI**

Sono destinatari degli interventi previsti da questo regolamento i cittadini residenti nel territorio comunale, da almeno un anno, (eccezione fatta per contributi economici per minori di filiazione naturale Art.16), che versino in stato di bisogno. Gli interventi di sostegno economico si fondano sulla valutazione globale ed integrata dei bisogni delle persone e delle famiglie, anche attraverso il coinvolgimento degli enti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

#### **Art. 6 – PROCEDURA PER L’AMMISSIONE**

La domanda di ammissione ai contributi economici vanno presentate presso la sede del Servizio Sociale competente che ne valuta lo stato di bisogno complessivo ed il rischio di emarginazione sociale.

L’apertura dell’istruttoria preordinata all’erogazione dei contributi avviene su proposta dell’Assistente Sociale che procederà ad elaborare un Progetto Individualizzato di Intervento.

L’assistito dovrà produrre la documentazione in suo possesso tesa ad attestare il proprio stato di bisogno.

Per una corretta istruttoria il Servizio Sociale può acquisire il parere di altri servizi socio-assistenziali o specialistici che abbiano in carico la persona/nucleo in stato di bisogno.

#### **Art. 7 – LA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs 31 Marzo 1998 n°109 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.Lgs 3 Maggio 2000 n° 130 , dal Dpcm 159/2013 ed ulteriori provvedimenti all’emanazione del presente regolamento in materia.



L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è criterio determinante per l'ammissione al contributo: pertanto la certificazione ISEE deve sempre essere consegnata al Servizio Sociale.

Le soglie ISEE per accedere alle tipologie di contributi qui disciplinati sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti componenti la famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente con vincoli di parentela o affinità, fatto salvo, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, il coinvolgimento della rete familiare e parentale delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile sostegno.

#### **Art. 8 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi vengono liquidati all'utente salvo che il progetto d'intervento preveda la liquidazione ad altro soggetto, previa autorizzazione scritta del beneficiario.

#### **Art. 9 – CONTROLLI**

Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei destinatari degli interventi sociali, sia sulla base di elementi di cui è a conoscenza od in possesso l'ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

#### **Art. 10 – REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE**

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, il competente servizio del Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già versato.

#### **Art. 11 – COMPETENZE DELLA GIUNTA**

Compete alla Giunta Comunale definire annualmente, nel rispetto dei criteri generali previsti dal presente regolamento:

- i valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione dei benefici qui disciplinati;
- L'importo massimo previsto per la concessione di contributi economici per progetti occupazionali.

## TITOLO 2 – TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI

### Art. 12 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

E' un intervento che, in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, è rivolto a fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

Rientrano in questa tipologia gli interventi a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile al soddisfacimento di bisogni primari.

Essi si concretizzano con l'erogazione di denaro, a titolo esemplificativo per spese eccezionali per inserimento scolastico e professionale, gravi eventi traumatici che comportino spese non coperte dal S.S.N., etc.

L'erogazione del contributo sarà proposto dall'Assistente Sociale nel Progetto di Intervento Sociale Individualizzato e dovrà soddisfare le necessità dell'utente per il tempo strettamente indispensabile a superare le condizioni che ne hanno determinato lo stato di bisogno.

L'Assistente Sociale, nella determinazione del contributo da erogare, dovrà valutare:

- - il reddito ISEE del nucleo. Qualora il richiedente dimostri che al momento dell'istruttoria le condizioni reddituali e/o lavorative sono mutate, l'Assistente Sociale potrà valutare la dichiarazione ISEE aggiornata;
- l'adesione ad altri progetti sociali concordati con l'utente;
- gli esoneri ed esenzioni concessi dal Comune e fruiti dall'utente/nucleo, nel biennio precedente.

La prestazione in ogni caso non potrà superare il **70%** della spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di **500,00euro**.

### Art. 13 – ASSISTENZA ECONOMICA “UNA TANTUM”

E' un intervento rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio economico tali da compromettere un dignitoso tenore di vita e che non possono, o non sono in grado, di svolgere attività utili alla collettività attraverso un progetto occupazionale di cui al successivo art.14 del presente Regolamento. L'assistenza economica “una tantum” di norma, non è cumulabile nello stesso anno, con i contributi economici straordinari.

L'ammontare di detto intervento non potrà superare l'importo massimo di **500,00 euro**.

## Art. 14 – CONTRIBUTI ECONOMICI TEMPORANEI A SOSTEGNO DI PROGETTI OCCUPAZIONALI

### ( ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA)

Al fine di agevolare inserimenti socio – lavorativi, il Servizio Sociale, previa specifica valutazione del caso, può prevedere l'erogazione di contributi economici temporanei tramite progetti occupazionali.

Il contributo temporaneo può essere concesso nell'ambito di un progetto di assistenza finalizzato a sviluppare le potenzialità e le capacità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente.

Tra le attività progettuali potranno essere proposte attività occupazionali socialmente utili.

La mancata accettazione delle attività proposte, qualora il beneficiario sia nella condizione di poterle svolgere, comporterà la non ammissione all'aiuto economico.

- ❖ Il totale delle ore effettuate e la fascia oraria di svolgimento delle attività sono disciplinati nel Progetto Personalizzato D'Intervento redatto dall'Assistente Sociale.
- ❖ Il progetto prevede attività per un monte orario mensile **non inferiore a 10 ore e non superiore a 40 ore.**
- ❖ Il progetto non può avere una durata superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno.

L'Assistente Sociale, dovrà valutare:

- gli obiettivi del progetto individualizzato;
- l'adesione ad altri progetti sociali concordati con l'utente;
- gli esoneri ed esenzioni concessi dal Comune e fruiti dall'utente/nucleo, nel biennio precedente.

Si darà luogo all'erogazione a fronte della debita documentazione e delle ore di attività svolte. In caso di assenze reiterate e non giustificate, l'Assistente Sociale valuterà la decurtazione del contributo spettante. Per i soggetti beneficiari dell'intervento l'ente attiverà apposita assicurazione a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi.

## Art. 15 – EROGAZIONE DI BUONI SPESA

Le modalità di erogazione dell'aiuto economico potranno comprendere sia erogazioni in danaro sia erogazioni di buoni spendibili in negozi convenzionati.

I buoni spesa vengono erogati a soggetti e/o famiglie che versino in condizione di forte disagio economico sulla base di una specifica valutazione dell'Assistente Sociale allo scopo di acquistare generi di prima necessità, compresi i prodotti per la prima infanzia.



## Art. 16 – CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI DI FILIAZIONE NATURALE

In attuazione del comma 9 dell'art. 31 della L.R. 14/02/2007 n. 4 dal comune di Pietragalla, capofila dell'ambito socio-territoriale "BASENTO", su comunicazione del Servizio Sociale Comunale, possono essere erogati contributi rivolti ai seguenti destinatari:

- a) **donne nubili**, cittadine italiane residenti nel Comune di Vaglio Basilicata da almeno sei mesi, che durante il periodo della gravidanza vivano sole ed in condizioni socio-economiche svantaggiate;
- b) **madri nubili**, cittadine italiane residenti nel Comune di Vaglio Basilicata da almeno sei mesi, che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate;
- c) **madri nubili straniere**, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi degli artt.5 e 9 del D.Lgs n. 286 del 1998 e s.m.i. , residenti a Vaglio Basilicata da almeno 12 mesi che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

### MODALITA' DI CONCESSIONE

Le destinatarie possono inoltrare richiesta di contributo economico entro il dodicesimo mese dalla nascita di ciascun figlio naturale. Salvo variazioni del nucleo familiare e delle condizioni economiche, il contributo sarà corrisposto fino al compimento del diciottesimo anno del minore.

L'erogazione del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di acquisizione della domanda, a condizione che la documentazione sia completa e la relazione socio-economica dell'Assistente Sociale sia positiva.

Dall'importo del contributo economico saranno detratti eventuali sostegni finanziari al reddito familiare accordati e potrà essere sospeso in presenza di:

- trasferimento del soggetto beneficiario fuori del territorio regionale,
- provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria di allontanamento del minore;
- accertata falsità delle dichiarazioni a corredo della domanda;
- modificate condizioni socio-economiche ed anagrafiche del nucleo familiare;
- raggiungimento del diciottesimo anno di età.

## Art. 17 – ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI O ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE

E' un intervento socio-economico volto a consentire a minori e anziani la permanenza nella propria famiglia o comunque in un altro idoneo nucleo familiare evitando forme di istituzionalizzazione impropria. Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società occorre sforzarsi di incoraggiarla e sostenerla anche con mezzi economici.

A tal fine viene erogato alle famiglie affidatarie di minori un sussidio integrativo del reddito familiare, **non superiore ad euro 252,82**.

Gli affidi (parentali o eterofamiliari), oltre all'Autorità Giudiziaria, sono disposti dall' Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La Regione Basilicata determina, nell'ambito del Piano Socio Assistenziale, criteri e modalità di sostegno delle famiglie, delle persone singole e delle Comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche, in attuazione dell'art.80, comma 3 della legge n. 184/83 così come modificato dalla legge n.149/01

#### Art. 18 – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN CASE DI RIPOSO

Ove non sia possibile attivare gli interventi di cui al precedente art. 17 del presente regolamento, il Comune pone a carico del proprio bilancio, a favore delle strutture di ricovero che ospitano anziani, le integrazioni per il pagamento delle relative rette. Tali integrazioni verranno erogate con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e con quanto previsto dal Piano Sociale di Zona "**Ambito Basento**".

*L' integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, o con il concorso dei parenti tenuti agli alimenti non sia in grado di pagare interamente la retta per il ricovero.*

### TITOLO 3 - NORME FINALI

#### Art. 19 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Gli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono concessi entro il limite dello stanziamento previsto nel bilancio annuale del Comune.

#### Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale.

#### Art. 21 – PRIVACY

Nel modulo di proposta dell'intervento economico il cittadino autorizza l'Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali propri dell'Ente in applicazione delle normative inerenti l'oggetto della procedura e del D.Lgs 196/2003 "Codice sulla privacy".



Il secondo punto riguarda la possibilità di ottenere un credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo.

La possibilità di ottenere un credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è prevista dall'articolo 10 del D.L. n. 30 del 28/2/1998.

Il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, con un limite massimo di 360 milioni di euro annui per impresa. Il credito di imposta è utilizzabile per pagare le imposte sul reddito delle imprese.

### Art. 10 - CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESHE CHE INVESTONO IN RICERCA E SVILUPPO

Le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, con un limite massimo di 360 milioni di euro annui per impresa, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, con un limite massimo di 360 milioni di euro annui per impresa. Il credito di imposta è utilizzabile per pagare le imposte sul reddito delle imprese.

Il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, con un limite massimo di 360 milioni di euro annui per impresa. Il credito di imposta è utilizzabile per pagare le imposte sul reddito delle imprese.

### Art. 11 - CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESHE CHE INVESTONO IN RICERCA E SVILUPPO

Art. 11 - CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESHE CHE INVESTONO IN RICERCA E SVILUPPO

Il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, con un limite massimo di 360 milioni di euro annui per impresa. Il credito di imposta è utilizzabile per pagare le imposte sul reddito delle imprese.

### Art. 12 - CREDITO DI IMPOSTA

Il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, con un limite massimo di 360 milioni di euro annui per impresa. Il credito di imposta è utilizzabile per pagare le imposte sul reddito delle imprese.

### Art. 13 - CREDITO DI IMPOSTA

Il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, con un limite massimo di 360 milioni di euro annui per impresa. Il credito di imposta è utilizzabile per pagare le imposte sul reddito delle imprese.



**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr.ssa Faustina Musacchio

**IL SINDACO - PRESIDENTE**

F.to: Dr. Giancarlo Tamburrino

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) ed è compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U.n.267/2000).

Dalla residenza comunale, li 06 MAG. 2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Antonio Giovanni RICCIUTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 06 MAG. 2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Antonio Giovanni RICCIUTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr.ssa Faustina Musacchio

È copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 06 MAG. 2014



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Faustina Musacchio